

Fisco e contribuenti. L'agenzia delle Entrate precisa le disposizioni da applicare alla quinta versione

Il conto energia trova le regole

Tariffa autoconsumo imponibile per il reddito d'impresa e l'Irap

Maurizio Di Marcotullio

L'agenzia delle Entrate fissa i paletti per la fiscalità del quinto conto energia, e lo fa confermando l'impostazione applicabile alle vecchie tariffe incentivanti per il fotovoltaico. Rispondendo a un interpello

LA NOVITÀ

Niente ritenuta per l'«onnicomprensiva» Fattura con Iva se il percettore svolge attività d'impresa

presentato dal Gse (Gestore dei servizi energetici), l'Agenzia ritiene che sia applicabile alla tariffa premio autoconsumo, in linea di principio, il medesimo trattamento fiscale delineato nella circolare 46/E del 2007. Il chiarimento è importante

perché il quinto conto energia, disciplinato dal Dm 5 luglio 2012, diversamente dal sistema precedente che incentivava tutta l'energia prodotta, prevede attraverso la corresponsione di una tariffa premio autoconsumo l'incentivazione solo dell'energia prodotta e autoconsumata, mentre per l'energia prodotta e immessa in rete il nuovo sistema di incentivazione prevede il riconoscimento di una tariffa onnicomprensiva rappresentante sostanzialmente il prezzo di cessione dell'energia.

Le vecchie regole

Il precedente meccanismo di incentivazione, rappresentato dalla tariffa incentivante, era stato qualificato nella circolare 46/E come:

■ contributo irrilevante ai fini Iva per il mancato presupposto oggettivo;

■ contributo in conto esercizio rilevante ai fini delle imposte dirette e dell'Irap quando percepito nell'ambito di una attività d'impresa;

■ contributo in conto esercizio soggetto alla ritenuta di cui all'articolo 28, comma 2 del Dpr 29 settembre 1973, numero 600 se ricevuto da imprese o da enti commerciali quanto, per quest'ultimi, gli impianti attingono alla attività commerciale esercitata.

Nella medesima circolare fu precisato, inoltre, che la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica non configura lo svolgimento di un'attività commerciale, quando la stessa deriva da impianti di potenza fino a 20 Kw posti a servizio dell'abitazione o della sede dell'ente non commerciale.

Tale interpretazione considerò che in tali casi gli impianti interessati fossero destinati principalmente a soddisfare i bisogni domestici.

un'attività d'impresa, indipendentemente dalla potenza dell'impianto, costituirà materia imponibile ai fini del reddito di impresa e dell'Irap.

Il nuovo quadro

Sulla base di tali interpretazioni, il Gse ha ritenuto di proporre all'agenzia delle Entrate di estendere la medesima fiscalità alla nuova «tariffa premio per autoconsumo», in quanto erogata in assenza di un rapporto sinallagmatico tra Gse e produttore di energia e atto dunque a rimborsare il titolare dell'impianto del costo sostenuto nonché a favorire la produzione e l'autoconsumo dell'energia.

Alla luce della lettura delle Entrate, in relazione alla tariffa premio autoconsumo, il Gse dovrà effettuare la ritenuta di cui al citato articolo 28 del Dpr 600 del 1973, nel caso in cui lo stesso sia erogato al produttore di energia nell'ambito dell'attività d'impresa. La stessa, dunque, se percepita nell'ambito di

un'attività d'impresa, indipendentemente dalla potenza dell'impianto, costituirà materia imponibile ai fini del reddito di impresa e dell'Irap.

Quanto alla tariffa onnicomprensiva, che rappresenta nella sostanza il prezzo dell'energia immessa in rete, le Entrate hanno ritenuto di poterla assimilare al trattamento già indicato nella risoluzione 88/E del 2010 per le fonti diverse dal fotovoltaico. Pertanto, il Gse in riferimento all'erogazione della tariffa onnicomprensiva di cui al quinto conto energia, non dovrà effettuare alcuna ritenuta all'atto della corresponsione e dovrà ricevere fattura con Iva se il percettore agisce nell'ambito di attività d'impresa. La stessa concorre dunque alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Opportuno superare lo stop e migliorare la disciplina

Per il rinnovo di RW resta la «spinta» europea

**Massimo Longhi
Marco Piazza**

Lo stop del governo alla revisione della normativa sul modulo RW e delle relative sanzioni non può certamente considerarsi definitivo in quanto dipende un procedimento di infrazione della Commissione europea. Potrebbe essere invece l'occasione per qualche ulteriore riflessione.

Modulo RW

Nel testo originariamente divulgato del provvedimento "salvainfrazioni" era prevista una notevole semplificazione del modulo RW: dovrebbero scomparire la sezione I (trasferimenti attraverso non residenti senza il tramite di intermediari italiani) e la sezione III (trasferimenti da, verso e sull'estero, particolarmente complessa da compilare), mentre dovrebbe restare la sezione II (consistenza degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria).

La semplificazione, però, sarà accompagnata da una notevole complicazione: l'obbligo di compilare la sezione II riguarderà anche le persone fisiche residenti, che pur non essendo possessori diretti delle attività ne siano i titolari effettivi secondo la disciplina antiriciclaggio. Il concetto di titolare effettivo è definito dall'articolo 2 dell'allegato tecnico al Dlgs 231 del 2007 ed è molto ampio.

Per esempio potrebbe così accadere che una persona fisica residente, che possiede indirettamente attraverso una società italiana il 25% di una partecipazione all'estero, sia obbligata a indicare nel modulo RW le partecipazioni estere della società italiana, il che appare inopportuno e sproporzionato. Senza parlare del caso dei trust, i cui beneficiari individuati spesso non hanno neppure accesso ai rendiconti del trustee.

Inoltre, il nuovo articolo 4 del Dl 167 del 1990 continua a parlare di attività «detenute all'estero», infelice locuzione che ha indotto la Cassazione a ritenere che il modulo RW debba essere compilato anche da chi abbia solo una delega a operare sul conto (circostanza, questa, da molti ignorata).

Infine, appare comunque in conflitto con la libertà dei movimenti di capitale, il fatto di non consentire a chi detenga attività finanziarie depositate presso intermediari finanziari vigilati localizzati in Stati che danno lo scambio d'informazioni di limitarsi a indicare, come avviene in altri Paesi, i soli estremi del conto corrente o deposito estero.

Monitoraggio

La "base dati" da cui gli intermediari estrarranno i flussi da trasmettere all'agenzia delle Entrate sarà costituita dall'Archivio unico informatico (Aui) il che semplificherà, nel medio periodo, le procedure. Magli intermediari dovranno comunque depurare i flussi dai trasferimenti interni, da quelli dall'estero assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva, da quelli relativi a opera-

zioni rientranti nel regime del risparmio amministrato o gestito, nonché da quelli da o verso l'estero di attività che si considerano comunque detenute in Italia «in senso valutario» (ad esempio, i trasferimenti da un conto italiano a un conto estero intestato a fiduciaria italiana).

Le probabilità di errore sono quindi ancora elevate. Sotto questo aspetto, la sanzione dal 10% al 25% degli importi di cui si omissa la trasmissione rischia di elevare i rischi operativi degli intermediari al di sopra della soglia di economicità. Per un intermediario che interviene in trasferimenti internazionali per 100 milioni di euro all'anno, ipotizzando l'applicazione della sanzione minima e una probabilità di errore contenuta nello 0,5% del valore delle transazioni, il rischio annuo di sanzioni - solo per il monitoraggio - ammonterebbe a 50.000 euro.

Sanzioni

La sanzione per l'omissione compilazione del modulo RW si dovrebbe ridurre a un intervallo che andrà dal 3% al 15% (6%-30% se le attività sono in Paesi black list). Il ravvedimento entro 90 giorni costa solo 258 euro. Dovrebbe applicarsi il "favor rei".

Sarebbe bene che venissero chiarite le modalità di applicazione del «cumulo giuridico», dato che gli uffici adottano comportamenti disomogenei. Ma il problema non è solo questo. Molti contribuenti non hanno potuto fruire dello scudo fiscale per cause a loro non imputabili e regolarizzerebbero volentieri spontaneamente, prima dell'inizio di indagini fiscali, la propria posizione se potessero beneficiare del ravvedimento operoso anche per gli anni precedenti al 2011. Solo in Italia questo non è possibile. Il legislatore dovrebbe rendersi conto di questa anomalia e porvi rimedio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diritto societario. Secondo il Registro imprese di Milano si deve tener conto della sospensione feriale dei termini processuali

La pausa estiva allunga i tempi di fusioni e scissioni

**Angelo Busani
Carlo Maria Canali**

Tempi più lunghi per il procedimento di fusione e scissione societarie (ma anche per trasformazioni "eterogenee" e riduzioni volontarie del capitale sociale) se si svolgono a cavallo del periodo di sospensione feriale dei termini processuali e cioè dal 1° agosto al 15 settembre.

Ad affermarlo è una direttiva impartita il 27 novembre 2012 dal Registro delle imprese di Milano, su conforme determinazione del giudice del Registro delle

imprese presso il Tribunale di Milano, che inverte un contrario orientamento seguito per anni a Milano e in gran parte d'Italia. La riconosciuta autorevolezza di questi soggetti inevitabilmente provocherà un adeguamento in moltissimi altri Tribunali e Registri delle imprese, con l'effetto pratico di complicare, prolungandole, queste già complesse procedure.

Il problema è che la stipula dell'atto di fusione e di scissione è condizionata (articolo 2503 del codice civile) al decor-

so, senza opposizione da parte dei creditori, del termine di 60 giorni (in alcuni casi riducibile a 30 giorni) decorrente dal giorno in cui viene iscritta nel Registro delle imprese la deliberazione dei soci che approva il progetto (di fusione o di scissione). Identico potere di opposizione hanno i creditori di una società che opera una trasformazione eterogenea nei 60 giorni posteriori all'iscrizione della deliberazione di trasformazione nel Registro (articolo 2500-novies del codice civile)

e pure i creditori della società che delibera la riduzione volontaria del capitale sociale nel periodo di 90 giorni successivi sempre alla pubblicazione della delibera nel Registro.

La questione della applicabilità della sospensione feriale dei termini alle procedure societarie è stata da sempre assai discussa, tant'è vero che, se prevaleva senz'altro l'orientamento milanese, non mancava qualche ufficio del Registro ove si seguiva invece la tesi più rigorosa, con l'effetto pratico che, in operazioni con società aventi diversa sede legale, non era inaspettato trovarsi con una parte dell'operazione bloccata quando invece l'altro troncone procedeva spedito.

Il tema del contendere, su cui ci sono posizioni differenti, è se

questa opposizione concessa ai creditori sia da interpretare come un atto giudiziale o stragiudiziale. A chi ritiene che l'opposizione in questione si proponga nella forma della citazione (la quale introdurrebbe un ordinario giudizio contenzioso a contraddittorio pieno tra i creditori e la società), si contrappongono le tesi che, dalla genericità del termine ("opposizione"), desumono la sufficienza di un atto stragiudiziale dei creditori contro il quale la società potrebbe agire in giudizio, citando i creditori e instaurando in tal modo il contraddittorio. Ebbene, se si ragiona in quest'ultimo senso, non vi sarebbe dubbio che la sospensione feriale dei termini processuali non avrebbe alcuna influenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'approfondimento



Come sottolineato sul Sole 24 Ore di ieri, l'entrata in vigore del Dl salva infrazioni non comporta la riduzione delle sanzioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

X PERIENZA NEGATIVA:

**GLI AVEVANO DETTO:
UN MOMENTO E SIAMO
SUBITO DA LEI...**

DIAGNOSI:
_rx di un cliente lasciato in attesa dal proprio fornitore di energia.

LA CURA UNOGAS:
_personal care specializzato nella cura del cliente.
_referente commerciale unico per sempre.

Unogas
...la libertà di scegliere

www.unogas.it _ numero verde: 800089952

PUBBLINKADIVA